



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "G.ZANELLA "
Via A. Moro, 53 - 36066 SANDRIGO (Vicenza)
tel. 0444/659089 – COD. FISCALE 80017050248
E-mail: viic85900e@istruzione.it – Sito: www.iczanellasandrigo.edu.it



Delibera n. 642 del Consiglio di Istituto del 27/04/2022

Regolamento Organi Collegiali

Consiglio d'Istituto

Art.1- Consiglio d'Istituto

1.1-Convocazione

L'iniziativa della convocazione del Consiglio d'Istituto è esercitata dal/la Presidente dell'Organo Collegiale stesso o da un terzo tra i suoi o sue componenti, nonché dalla Giunta Esecutiva. L'atto di convocazione, emanato dal/la Presidente, è disposto con almeno cinque giorni di anticipo rispetto alla data prevista per la seduta e con anticipo di almeno 24 ore nel caso di riunioni d'urgenza. In quest'ultimo caso la convocazione potrà essere fatta col mezzo più rapido. La convocazione deve indicare gli argomenti da trattare, il giorno, l'ora, il luogo della riunione.

Le riunioni devono avvenire in ore non coincidenti con l'orario delle lezioni.

1.2-Validità sedute

La seduta si apre all'ora indicata nell'avviso di convocazione e diventa valida a tutti gli effetti con la presenza di almeno la metà più uno tra i suoi o sue componenti in carica.

Nel numero dei e delle componenti in carica non vanno computati i membri decaduti dalla carica e non ancora sostituiti.

Il numero legale deve sussistere non solo al principio della seduta, ma anche al momento della votazione.

1.3-Discussione ordine del giorno

Il/la Presidente individua tra i membri dell'Organo Collegiale il segretario o la segretaria della seduta.

È compito del/la Presidente porre in discussione tutti gli argomenti all'O.d.G. nella successione in cui compaiono nell'avviso di convocazione.

L'ordine di trattazione degli argomenti può essere modificato su proposta di una o un componente l'Organo Collegiale, previa approvazione a maggioranza.

In caso di necessità o di sopravvenute esigenze, tale Odg può essere ulteriormente integrato o modificato dalla dirigente scolastica, con comunicazione scritta anche il giorno precedente la seduta o prima dell'inizio della seduta stessa.

1.4-Diritto di intervento

Tutti i membri dell'Organo Collegiale, avuta la parola dal/la Presidente, hanno diritto di intervenire, secondo l'ordine di iscrizione e per il tempo strettamente necessario, sugli argomenti in discussione.

Il/la Presidente ha la facoltà di replicare agli oratori, quando sia posto in discussione il suo operato quale Presidente e quando si contravvenga alle norme del presente Regolamento.

1.5-Dichiarazione di voto

Dopo che il/la Presidente ha dichiarato chiusa la discussione, possono aver luogo le dichiarazioni di voto, con le quali i votanti e le votanti possono, brevemente, esporre i motivi per i quali voteranno a favore o contro il deliberando o i motivi per i quali si asterranno dal voto. La dichiarazione di voto deve essere riportata nel verbale della seduta.

Le votazioni sono indette dal/la Presidente ed al momento delle stesse nessuno può più avere la parola.

1.7-Votazioni

Le votazioni si effettuano in modo palese per alzata di mano ovvero per appello nominale ad alta voce, quando lo richiedono il/la Presidente, un componente o una componente. La votazione è segreta quando riguarda determinate persone.

Per le sole votazioni riguardanti persone, si procede a scrutinio segreto.

La votazione non può validamente avere luogo se i consiglieri e le consigliere non si trovano in numero legale.

I consiglieri e le consigliere che dichiarano di astenersi dal votare si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti e delle votanti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi salvo che disposizioni speciali prescrivano diversamente. In caso di parità, ma solo per le votazioni palesi, prevale il voto del/la Presidente.

La votazione, una volta chiusa, non può essere riaperta per il sopraggiungere di altri membri e non può nemmeno essere ripetuta, a meno che non si riscontri che il numero dei voti espressi è diverso da quello dei votanti e delle votanti.

Nel caso di approvazione di un provvedimento per parti con votazioni separate si procederà infine ad una votazione conclusiva sul provvedimento stesso nella sua globalità.

1.8-Risoluzioni

I componenti e le componenti gli Organi Collegiali possono proporre risoluzioni dirette a manifestare orientamenti o a definire indirizzi dell'organo su specifici argomenti. Per dette risoluzioni valgono, in quanto applicabili, le norme relative alle mozioni di cui all'art. 4.

1.9-Processo verbale

Nella prima parte del verbale si dà conto della legalità dell'adunanza (data, ora e luogo della riunione, chi presiede, chi svolge la funzione di segretario o segretaria, l'avvenuta verifica del numero legale dei presenti, delle presenti e assenti, questi ultimi se giustificati o no, l'O.d.G.). Per ogni punto all'O.d.G. si indicano molto sinteticamente le considerazioni emerse durante il dibattito, quindi si dà conto dell'esito della votazione (numero di presenti, votanti, voti favorevoli, contrari, astenuti/e e nulli).

Nel verbale sono annotate anche le eventuali dichiarazioni di voto e il tipo di votazione seguito. Un membro dell'Organo Collegiale può chiedere che a verbale risulti la volontà espressa da ogni singolo membro sulla materia oggetto della deliberazione.

I membri dell'Organo Collegiale hanno facoltà di produrre il testo di una loro dichiarazione da trascrivere a cura della segretaria o dal segretario sul verbale.

I verbali delle sedute degli Organi Collegiali sono raccolti su apposito registro. I verbali sono numerati progressivamente nell'ambito dello stesso anno scolastico.

Il processo verbale viene letto ed approvato al termine della seduta. Ove ciò non fosse possibile, per ragioni di tempo, si approverà prima dell'inizio della seduta immediatamente successiva.

1.10-Surroga di membri cessati

Per la sostituzione dei membri elettivi, nel Consiglio di Istituto, venuti a cessare per qualsiasi causa si procede secondo il disposto dell'art.22 del D.P.R. 416/74-Dlgs. 297/94.

Le eventuali elezioni suppletive si effettueranno, di norma, nello stesso giorno in cui si tengono quelle per il rinnovo degli organi di durata annuale e, comunque, entro il primo trimestre di ogni anno scolastico.

I membri subentranti cessano anch'essi dalla carica allo scadere del periodo di durata del Consiglio.

1.11-Programmazione

Ciascuno degli Organi Collegiali programma le proprie attività nel tempo, in rapporto alle proprie competenze, allo scopo di realizzare, nei limiti del possibile, un ordinato svolgimento delle attività stesse.

1.12-Decadenza

I membri del Consiglio di Istituto sono dichiarati decaduti quando perdono i requisiti richiesti per l'eleggibilità o non intervengono per tre sedute successive senza giustificati motivi. Spetta all'Organo Collegiale vagliare le giustificazioni addotte dagli interessati.

1.13-Dimissioni

I componenti e le componenti del Consiglio di Istituto eletti possono dimettersi in qualsiasi momento. Le dimissioni sono date per iscritto. È ammessa la forma orale solo quando le dimissioni vengono date dinanzi all'Organo Collegiale.

L'Organo Collegiale prende atto delle dimissioni.

In prima istanza, l'Organo Collegiale può invitare il dimissionario o la dimissionaria a recedere dal suo proposito.

Una volta che l'Organo Collegiale abbia preso atto delle dimissioni, queste divengono definitive ed irrevocabili.

Il membro dimissionario, fino al momento della presa d'atto delle dimissioni, fa parte a pieno titolo dell'Organo Collegiale e, quindi, va computato nel numero dei componenti e delle componenti l'Organo Collegiale medesimo.

REGOLAMENTO ORGANI COLLEGIALI Collegio delle Docenti e dei Docenti

Art. 2- Collegio delle Docenti e dei Docenti

2.1 Regolamento

Il presente Regolamento organizza e disciplina le attività e le funzioni del Collegio delle Docenti e dei Docenti dell'Istituto Comprensivo "G.Zanella" di Sandrigo.

2.2 -Composizione e funzioni

La composizione e le funzioni del Collegio sono quelle assegnate dal D.Lgs 16-4-1994 n.° 297 e dalla normativa successiva.

2.3-Competenze

Il Collegio delle Docenti e dei Docenti, come previsto dalla legge, è l'organo collegiale che è deputato a elaborare, attuare e verificare, nel rispetto degli ordinamenti vigenti, la funzione educativo-didattica dell'Istituzione scolastica.

2. 4- Discussione e delibera

All'interno di questo quadro, ogni sua iniziativa, discussione e delibera deve essere il risultato di un lavoro collegiale, mirante ad una calibrata programmazione degli obiettivi e degli interventi e all'effettiva verifica dei risultati raggiunti, nel rispetto della libertà didattica di ogni singolo/a docente e in sintonia con i principi di trasparenza, buon andamento e imparzialità sanciti dalla Costituzione della Repubblica.

2. 5-Convocazione

Il calendario annuale delle riunioni del Collegio è deliberato all'interno del Piano annuale delle attività, presentato, di norma, entro la fine di settembre di ogni anno scolastico. **Possano comunque essere convocate riunioni straordinarie per motivi inizialmente non previsti** (innovazioni legislative, problemi sopraggiunti, etc.) sempre all'interno delle clausole contrattuali previste dall'art. 29 c.3 lett. a) del CCNL del 27.11.2007.

2. 6-Seduta

La seduta del Collegio prevista nel Piano delle attività deve comunque essere confermata con apposita convocazione che deve indicare la data, l'ora d'inizio e l'ora di chiusura della seduta, nonché l'ordine del giorno (Odg), che può integrare quello proposto nel Piano. L' Odg è formulato dal/la Presidente e deve prevedere la voce iniziale "Approvazione del verbale della seduta precedente".

La comunicazione della convocazione con l'Odg (eventualmente aggiornato) deve essere data con almeno 5 giorni di preavviso. In caso di necessità o di sopravvenute esigenze, tale Odg può essere ulteriormente integrato o modificato dalla dirigente scolastica, con comunicazione scritta anche il giorno precedente la seduta o prima dell'inizio della seduta stessa.

2. 7-Articolazione del Collegio

Per migliorare l'efficienza e l'efficacia del proprio lavoro decisionale il Collegio può articolarsi al proprio interno in Dipartimenti, Commissioni e Gruppi di lavoro. La costituzione (organigramma) e le funzioni (funzionigramma) di tali articolazioni interne sono oggetto di ratifica da parte dell'organo assembleare. Le Commissioni e i Gruppi di lavoro lavorano su mandato del/la Dirigente o del Collegio stesso, che ne deve precisare tempi, compiti e risultati attesi.

2. 8- Svolgimento dei lavori assembleari

Il/la Dirigente Scolastico/a presiede il Collegio e ne assicura il corretto e proficuo funzionamento. In particolare:

- apre e chiude la seduta;
- dà la parola, guida e modera la discussione;
- cura l'ordinato svolgersi dei lavori;
- stabilisce la sequenza delle votazioni.

2. 9- Lavori

I lavori del Collegio si aprono con l'approvazione del verbale della seduta precedente.

2. 10-Modifiche

E' possibile richiedere di modificare la successione dei punti all'Odg.

2. 11-Durata della seduta

Il Collegio deve concludersi entro l'ora indicata nella convocazione. Qualora non si riesca ad esaurire l'Odg entro l'ora di chiusura prevista, sarà possibile proseguire la riunione fino all'esaurimento dei lavori all'ordine del giorno.

2. 12-Tempi

Affinché la riunione possa concludersi nei tempi previsti, all'inizio della seduta il/la Presidente presenta l'odg con i tempi assegnati ad ogni punto dell'Odg; cinque minuti prima del termine del tempo assegnato al punto in discussione si procede alla presentazione e alla votazione delle mozioni presentate.

2. 13-Argomenti

Sugli argomenti compresi all'Odg i docenti e le docenti possono intervenire durante la seduta. Il/la Presidente nel concedere la parola segue l'ordine delle richieste di intervento.. Nessuno/a docente può, di norma, può intervenire più di una volta per ogni punto all'Odg, oltre all'eventuale dichiarazione di voto.

La durata degli interventi nella discussione di ogni punto all'Odg non può superare i tre minuti; Il/la docente che presenta la proposta di delibera, ha a disposizione altri 3 minuti per l'illustrazione della stessa.

Ogni docente è tenuto/a a rispettare i tempi prefissati; in caso contrario il/la Presidente, dopo un richiamo, ha la facoltà di togliere la parola.

Ogni docente ha diritto di replica una sola volta per ogni argomento all'Ordine del giorno per un tempo non superiore a due minuti.

Al termine della discussione il/la presidente pone in votazione una proposta di deliberazione o più mozioni tra loro alternative.

Sulla proposta possono essere presentati emendamenti: saranno esaminati nell'ordine prima gli emendamenti soppressivi e, di seguito, quelli modificativi e integrativi. Qualora la proposta originaria sia modificata o integrata, il/la Presidente mette in votazione per l'approvazione definitiva la proposta come modificata o integrata.

2. 14.Comunicazioni

Eventuali comunicazioni del/la Dirigente Scolastico/a in apertura o alla fine di seduta, non sono di norma soggette a discussione e delibera.

2. 15-Votazioni

Quando una proposta viene messa ai voti dal/la Presidente dell'Assemblea, non è più consentito alcun intervento.

2. 16-Votazioni

Tutte le votazioni avvengono per voto palese; la votazione è obbligatoriamente segreta quando si faccia questione di persone.

2. 17-Deliberazioni

Le deliberazioni, se non prese all'unanimità, sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi. Non sono considerati tali le astensioni e, nel caso di votazioni a scrutinio segreto, le schede bianche o nulle.

In caso di votazioni alternative è approvata la proposta che abbia riportato il maggior numero di voti.

Qualora le docenti o i docenti dichiarino di non partecipare al voto e escano dall'aula, resta confermato il "quorum strutturale" accertato all'inizio della seduta o, su richiesta, in momento successivo e antecedente al loro abbandono dell'aula.

Conclusa la votazione, il/la Presidente proclama i risultati della stessa.

2. 18-Atti

Le delibere del Collegio sono atti definitivi e immediatamente esecutivi.

2. 19-Verbalizzazioni

1. Il segretario o la segretaria del Collegio, designato o designata dal/la Dirigente Scolastico/a tra i docenti collaboratori o collaboratrici, ha il compito di redigere un sintetico processo verbale dei lavori del Collegio, sottoscrivendolo insieme al/la Presidente.

2. 20-Contenuto verbali

a. Il verbale deve contenere le deliberazioni e gli atti della riunione, nonché gli interventi svolti durante la discussione redatti in maniera sintetica ma significativa.

È facoltà dei componenti e delle componenti del Collegio far inserire a verbale le loro dichiarazioni testuali e mozioni, che dovranno essere fornite in forma scritta al segretario o alla segretaria.

b. Nel verbale le delibere devono essere evidenziate con chiarezza e numerate in ordine progressivo nell'arco dell'anno scolastico.

REGOLAMENTO ORGANI COLLEGIALI

Consiglio d'Intersezione, d'Interclasse, di Classe

Art. 3- Consiglio d'Intersezione, d'Interclasse, di Classe

3.1-Composizione

Il Consiglio d'Intersezione, d'Interclasse, di Classe, presieduto dal/la Dirigente Scolastica o da un/a docente (membro del consiglio) o dal coordinatore o coordinatrice di classe, suo delegato o sua delegata, attribuisce funzioni di segretario o segretaria ad un/a docente.

È costituito:

- dalle docenti e dai docenti di classe, di classi parallele o dello stesso ciclo o dello stesso plesso o dell'Istituto;
- da 1 a 2 rappresentanti eletti o elette dai genitori per ciascuna delle classi interessate.

L'intero Consiglio d'Intersezione, d'Interclasse, di Classe:

- formula al Collegio proposte in ordine all'azione educativa e didattica e ad iniziative di sperimentazione;
- agevola ed estende i rapporti reciproci tra docenti, genitori, alunni e alunne;
- esprime parere sulle proposte di sperimentazione;
- valuta ogni bimestre la programmazione;
- esprime parere obbligatorio e non vincolante sui libri di testo.

Con la sola partecipazione docente:

- effettua la valutazione periodica e finale delle alunne e degli alunni;
- esercita il coordinamento didattico e dei raccordi interdisciplinari.

REGOLAMENTO ORGANI COLLEGIALI

Comitato di valutazione del servizio dei docenti

Art. 4-Comitato di valutazione del servizio dei docenti

Ai sensi della legge 107 del 2015 presso ogni istituzione scolastica ed educativa è istituito il Comitato per la valutazione dei docenti.

4.1-Durata

Il Comitato per la valutazione dei e delle docenti ha durata di tre anni scolastici, è presieduto dal/la Dirigente Scolastico/a ed è costituito dai o dalle seguenti componenti: a) tre docenti dell'Istituzione Scolastica, di cui due scelti dal Collegio uno dal Consiglio di Istituto; c) un/a componente esterno/a individuato/a dall'Ufficio Scolastico Regionale tra docenti, dirigenti scolastici e dirigenti tecnici.

4.2-Parere superamento anno di prova

Il Comitato esprime altresì il proprio parere sul superamento del periodo di formazione e di prova per il personale docente ed educativo. A tal fine il Comitato è composto dal/la Dirigente Scolastico/a, che lo presiede, dai componenti di cui al comma 2, lettera a) , ed è integrato dal docente o dalla docente a cui sono affidate le funzioni di tutor.

4.4-Valutazione

Il Comitato valuta il servizio su richiesta dell'interessato, previa relazione del/la Dirigente Scolastico/a; nel caso di valutazione del servizio di un/a docente componente del comitato, ai lavori non partecipa l'interessato e il Consiglio di Istituto provvede all'individuazione di un sostituto o sostituta. Il Comitato esercita altresì le competenze per la riabilitazione del personale docente.

Organo di Garanzia

L'organo di garanzia è composto dal Dirigente Scolastico o suo delegato, da un rappresentante dei docenti eletto dal Collegio Docenti e designato dal Consiglio d'Istituto e da due rappresentanti dei genitori eletti in seno al Consiglio d'Istituto e da esso eletto, più un docente/genitore supplente da utilizzare qualora vi sia incompatibilità rispetto al ricorso. Le deliberazioni dell'organo di garanzia sono valide qualora siano presenti almeno 4 componenti su 4 in prima convocazione e 3 componenti su 4 in seconda convocazione. L'astensione dal voto di uno dei suoi membri non influisce sul conteggio dei voti. L'organo di garanzia deve esprimersi entro dieci giorni dall'istanza, qualora l'organo di garanzia non decida entro tale termine, la sanzione non potrà che ritenersi confermata. È consentita un'ulteriore impugnazione del provvedimento disciplinare all'organo di garanzia regionale entro 15 giorni decorrenti dalla comunicazione della decisione dell'organo di garanzia della scuola o dallo spirare del termine di decisione ad esso attribuito. L'organo di garanzia decide su richiesta di chiunque vi abbia interesse anche sui conflitti che sorgono all'interno della scuola in merito all'applicazione dei regolamenti di Istituto.

Gli Organi Collegiali operano in modo che l'Istituto funzioni nel rispetto del diritto di tutti e di tutte di pari opportunità.

Firmato digitalmente da ADELE TROPIANO